



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 390 DEL 24/04/2019

PROPOSTA N. 455 DEL 23/04/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL NUOVO SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER LA MISURA RESIDENZIALITA' MINORI DISABILI GRAVISSIMI AI SENSI DELLA DGR N. XI/1152/2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO CON L'ENTE L'ABILITA'

PUBBLICAZIONE DAL 24/04/2019

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agencia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 390

DEL 24 APR. 2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL NUOVO SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER LA MISURA RESIDENZIALITA' MINORI DISABILI GRAVISSIMI AI SENSI DELLA DGR N. XI/1152/2019 – DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO CON L'ENTE L'ABILITA'

IL DIRETTORE DELLA UOC CONTRATTI SOCIOSANITARI E FLUSSI TERRITORIALI

RICHIAMATA la L.R. n. 33 del 30/12/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO della d.g.r. n. XI/1046 del 17/12/2018, ed in particolare di quanto previsto ed indicato all'Allegato "Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2019" nella sezione 6.6.1.1. "Residenzialità per minori disabili gravissimi";

PRESO ATTO della d.g.r. n. XI/1152 del 21/1/2019 ad oggetto "interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della d.g.r. 116/2013: quarto provvedimento attuativo - stabilizzazione della Misura "Residenzialità Minori Disabili gravissimi" prevista dalla d.g.r. 7769/2018";

PRESO ATTO della nota regionale prot. G1.2019.0013068 del 29/3/2019 ad oggetto: "indicazioni relative alla Misura Residenzialità Minori Disabili Gravissimi ex DGR n. XI/1152/19", con la quale si è provveduto a trasmettere:

- il nuovo schema tipo di contratto, rivisto in attuazione della D.G.R. n. XI/1152/2019, per la sottoscrizione del contratto per la Misura Residenzialità Minori Disabili Gravissimi per l'anno 2019;
- le nuove modalità di accesso alla Misura di nuovi minori, di dimissioni di minori e di cambio profilo dal 1 aprile 2019;

FATTO PRESENTE che con medesima nota regionale si forniscono inoltre indicazioni per la sottoscrizione del nuovo schema di contratto, rivisto in attuazione della D.G.R. n. XI/1152/2019, prevedendo che:

- per le strutture che hanno già sottoscritto per il 2019 un contratto per l'erogazione della Misura, si dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione, applicando l'allegato schema;
- in caso di Enti che aderiscono ex novo all'erogazione della Misura, la sottoscrizione del contratto dovrà precedere l'inserimento del primo minore in struttura. Non si rende quindi necessario una sottoscrizione di un contratto per la sola messa a disposizione dei posti letto da parte della struttura;

DATO ATTO che con precedente Deliberazione ATS della Città Metropolitana di Milano n. 40 del 24/1/2019 si è provveduto in merito al contratto per l'anno 2019 delle Misure

ST

C

Residenzialità Assistita per Anziani, Residenzialità per minori con gravissima disabilità, RSA Aperta e Residenzialità assistita in Comunità Religiose;

RILEVATO che in data 31/1/2019 tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'Associazione L'Abilità Onlus, in qualità di Ente gestore dell'unità d'offerta "La Casa di L'Abilità" (Codice Cudes 321038126) sita a Milano in via Cipro 10, è stato sottoscritto, per 8 posti, il contratto per l'erogazione della Misura Residenzialità per Minori Disabili Gravissimi;

FATTO PRESENTE che con successiva Deliberazione ATS della Città Metropolitana n. 148 del 21/2/2019 si è proceduto in merito alla stipula e sottoscrizione di Addendum contrattuale per l'ampliamento dei posti a contratto da 8 a 10 per la Misura Residenzialità Minori Disabili Gravissimi dell'unità d'offerta CSS "La Casa di L'Abilità" (Codice Cudes 321038126) sita a Milano, in via Cipro 10, gestita dall'Ente gestore Associazione L'Abilità Onlus;

RILEVATO che in data 1/3/2019 tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'Associazione L'Abilità Onlus, in qualità di Ente gestore dell'unità d'offerta CSS "La Casa di L'Abilità" (Codice Cudes 321038126) sita a Milano, in via Cipro 10, è stato sottoscritto l'Addendum contrattuale per l'ampliamento a 10 posti per la Misura Residenzialità per Minori Disabili Gravissimi;

RITENUTO pertanto sulla base delle indicazioni fornite con nota regionale prot. G1.2019.0013068 del 29/3/2019 di procedere alla sostituzione del contratto, e relativo Addendum, stipulati con l'Associazione L'Abilità Onlus, ovvero provvedendo alla revoca e decadenza di tali atti e relativa stipula e sottoscrizione di nuovo contratto sulla base del testo allegato alla medesima nota regionale;

CONVENUTO che il nuovo schema di contratto, che è riferito alla d.g.r. XI/1152/2019, dovendosi applicare ad Ente già contrattualizzato in precedenza, avrà decorrenza analoga a quella di avvio della Misura stabilizzata, ovvero dal 1/4/2019, a garanzia della continuità assistenziale dell'attività in corso e degli ospiti presenti;

DATO ATTO che con nota prot. ATS n. 62181 del 12/4/2019 si è provveduto a dare comunicazione all'Ente gestore Associazione L'Abilità Onlus in merito all'avvio del procedimento inerente la stipula e la sottoscrizione del nuovo schema di contratto per la Misura in oggetto, riguardante l'unità d'Offerta CSS Casa dell'Abilità (codice cudes 321038126) trasmettendo tra l'altro, per opportuna conoscenza, il nuovo modello tipo contrattuale, come da Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

FATTO PRESENTE che con medesima comunicazione si è provveduto ad informare il suddetto Ente gestore di tale Misure in merito alla sottoscrizione del nuovo contratto per l'anno 2019 rivisto in attuazione della d.g.r. XI/1152/2019;

PRESO ATTO della nota datata 16/4/2019 con la quale l'Ente gestore L'Abilità Onlus comunica il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dalla d.g.r. in oggetto per tale tipo di intervento;

RITENUTO inoltre di applicare lo schema tipo di contratto di cui alla nota regionale prot. G1.2019.0013068 del 29/3/2019, come da Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, agli Enti gestori che potranno aderire ex novo alla Misura, precisando che la sottoscrizione dello stesso dovrà precedere l'inserimento del primo minore in struttura;

EVIDENZIATO che disponendo la sottoscrizione dei nuovi contratti in relazione all'inserimento dei minori in struttura, si rende necessario prevedere modalità che consentano di garantire l'ingresso dei minori nei tempi che vengono previsti dai competenti Servizi aziendali

54

Q

unitamente alla preventiva sottoscrizione del contratto con gli Enti delle strutture interessate;

CONVENUTO pertanto di dare mandato alla UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali per la predisposizione per tali eventuali nuovi contratti relativi agli Enti che aderiranno ex novo nel corso dell'anno 2019 alla Misura di cui alla d.g.r. XI/1152/2019 e nei confronti dei quali verrà autorizzato dai competenti Servizi un relativo inserimento di minore/i;

RITENUTO di disporre conseguentemente che si procederà alla relativa stipula e sottoscrizione di tali eventuali nuovi contratti per la Misura di cui alla d.g.r. XI/1152/2019, cui si darà evidenza tramite apposita deliberazione di presa d'atto degli stessi a cadenza semestrale, ovvero per i nuovi eventuali contratti stipulatesi entro il 30/6/2019 e quelli entro il 31/12/2019;

CONSIDERATO che, per quanto concerne le attività connesse a tale Misura regionale, l'attuale limite di risorse è costituito dalle assegnazioni disposte da Regione Lombardia nei confronti della presente ATS con decreto n. 3838 del 21/3/2019;

II DIRETTORE GENERALE

VALUTATA l'istruttoria e richiamate le motivazioni sopra formulate che qui si intendono integralmente richiamate;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali, Massimo Capanni, che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di prendere atto del nuovo schema tipo di contratto, rivisto in attuazione della D.G.R. n. XI/1152/2019, per la sottoscrizione del contratto per la Misura Residenzialità Minori Disabili Gravissimi dell'anno 2019, allegato alla nota regionale prot. G1.2019.0013068 del 29/3/2019 ad oggetto: "indicazioni relative alla Misura Residenzialità Minori Disabili Gravissimi ex DGR n. XI/1152/19";
2. di prendere altresì atto che con medesima nota regionale si forniscono indicazioni per la sottoscrizione del nuovo schema di contratto prevedendo che:
 - per le strutture che hanno già sottoscritto per il 2019 un contratto per l'erogazione della Misura, si dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione, applicando l'allegato schema;
 - in caso di Enti che aderiscono ex novo all'erogazione della Misura, la sottoscrizione del contratto dovrà precedere l'inserimento del primo minore in struttura, e non si rende quindi necessario una sottoscrizione di un contratto per la sola messa a disposizione dei posti letto da parte della struttura;
3. di procedere pertanto alla sostituzione del contratto e successivo Addendum sottoscritti tra l'ATS della Città Metropolitana di Milano e l'Associazione L'Abilità Onlus, in qualità di Ente gestore dell'unità d'offerta CSS "La Casa di L'Abilità" (Codice Cudes 321038126) sita a Milano, in via Cipro 10, per la Misura Residenzialità per Minori Disabili

Gravissimi, mediante revoca e decadenza degli stessi a far data dal 31/3/2019 e relativa stipula e sottoscrizione di nuovo contratto, come da Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. di definire che il nuovo schema di contratto di cui al punto 3), che è riferito alla d.g.r. XI/1152/2019, dovendosi applicare ad Ente già contrattualizzato in precedenza, avrà decorrenza analoga a quella di avvio della Misura stabilizzata, ovvero dal 1/4/2019, a garanzia della continuità assistenziale dell'attività in corso e degli ospiti presenti;
5. di applicare lo schema tipo di contratto di cui alla nota regionale prot. G1.2019.0013068 del 29/3/2019, come da Allegato 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, agli Enti gestori che potranno aderire ex novo alla Misura, precisando che la sottoscrizione dello stesso dovrà precedere l'inserimento del primo minore in struttura;
6. di dare mandato alla UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali per la predisposizione per tali eventuali nuovi contratti relativi agli Enti che aderiranno ex novo nel corso dell'anno 2019 alla Misura di cui alla d.g.r. XI/1152/2019 e nei confronti dei quali verrà autorizzato dai competenti Servizi un relativo inserimento di minore/i;
7. di disporre che si procederà alla relativa stipula e sottoscrizione di tali eventuali nuovi contratti per la Misura di cui alla d.g.r. XI/1152/2019, cui si darà evidenza tramite apposita deliberazione di presa d'atto degli stessi a cadenza semestrale, ovvero per i nuovi eventuali contratti stipulatesi entro il 30/6/2019 e quelli entro il 31/12/2019;
8. di dare atto per quanto concerne le attività connesse a tale Misura regionale, l'attuale limite di risorse è costituito dalle assegnazioni disposte da Regione Lombardia nei confronti della presente ATS con decreto 3838/2019 del 21/3/2019;
9. di dare atto che la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento sussiste nell'ambito dei vincoli economici stabiliti dalla Regione Lombardia in specifica materia;
10. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
11. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
12. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.



Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Giuseppe Micale

Il Direttore Sanitario
Vittorio Demicheli

X Il Direttore Socio Sanitario
Rossana Angela Giove

ATS della Città Metropolitana di Milano

Allegato alla Deliberazione del Direttore Generale n. 390 del 24 APR. 2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL NUOVO SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER LA MISURA RESIDENZIALITA' MINORI DISABILI GRAVISSIMI AI SENSI DELLA DGR N. XI/1152/2019 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO CON L'ENTE L'ABILITA'

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Milano, _____

Il Direttore del Dipartimento PAAPSS



Il Direttore della UOC Contratti sociosanitari e flussi territoriali

(Massimo Capanni)

Il Responsabile del Procedimento



UOS Contratti strutture sociosanitarie

(Mario Amato)



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Non comporta oneri di spesa



Il Direttore

Milano, _____ UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione

(Matteo Tosi)



CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/1152/19

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Milano in Corso Italia n. 19, codice fiscale 09320520969 / partita IVA 09320520969, nella persona del Direttore Generale, Walter Bergamaschi nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore Associazione L'Abilita' Onlus (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di Milano in Via Pastrengo 16/18, codice fiscale 97228140154- partita IVA 04830790962, nella persona di _____ nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/1152/19 ha:

- disposto la stabilizzazione della misura Residenzialità Minori Disabili Gravissimi;
- definito la Residenzialità Minori Disabili Gravissimi come misura volta a sostenere, anche in un'ottica di maggior sostegno alla prossimità territoriale, l'accoglienza residenziale, sia continuativa che per brevi periodi, di minori in condizioni di gravissima disabilità, tipologia di utenza che ad oggi non trova risposta nella rete consolidata dei servizi rivolti ai disabili;
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- disposto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso dei minori alla misura, la stesura del progetto individuale (PI) di assistenza in collaborazione con i soggetti previsti, il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Fatto presente inoltre che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 ha previsto uno specifico budget di risorse per la misura per l'anno 2019;

Premesso altresì che ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19 ATS ha:

- raccolto le adesioni degli Enti di RSD e CSS insistenti sul territorio di competenza ed interessati ad erogare la misura, istituendo un apposito registro, pubblicato sul sito aziendale;
- acquisito la formale dichiarazione da parte dell'Ente gestore di disponibilità ad erogare l'intervento di Residenzialità per minori con gravissima disabilità per l'anno 2019;

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per la struttura CSS "La Casa di L'Abilità" (Codice Cudes 321038126) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha presentato all'ATS formale dichiarazione di disponibilità ad erogare l'intervento di Residenzialità per minori con gravissima disabilità per il 2019, mettendo a disposizione

n. 10 posti letto

di cui accreditati n.10

di cui a contratto n. 0 che si impegna a sospendere per tutto il periodo di erogazione della misura;

Premesso infine che ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19:

i posti letto messo a disposizione dall'Ente per l'erogazione dell'intervento di Residenzialità per minori con gravissima disabilità sono attivabili a seguito dell'individuazione della struttura da parte della famiglia/tutore del minore, anche in ragione del principio della prossimità, sostenuto dalla stessa D.G.R.;

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. XI/1152/19 con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei minori residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione, risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità per minori con gravissima disabilità".

Ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19 il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2.

Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. n. XI/1152/19, si impegna a garantire l'accoglienza del minore e l'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI/PEI, in accordo con la famiglia/tutore del beneficiario della misura.

In particolare si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- b. redigere e aggiornare, sentita la famiglia/tutore, il Piano di Assistenza Individuale (PAI/PEI);
- c. erogare per ogni beneficiario le prestazioni previste;
- d. approntare e mantenere aggiornato il FASAS del beneficiario, secondo le indicazioni della D.G.R. n. XI/1152/19;
- e. individuare un care manager che abbia titolo a tenere le relazioni coi diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e che sia anche punto di riferimento per la famiglia/tutore;
- f. effettuare la rivalutazione, nel rispetto della tempistica e delle modalità indicate dalla D.G.R. XI/1152/19 definita dal PI, trasmettendo gli esiti all'ATS di residenza del minore entro 10 gg dalla rivalutazione;
- g. segnalare all'ATS la necessità di una rivalutazione in caso di variazioni significative delle condizioni di salute del minore;
- h. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- i. rispettare i limiti stabiliti dalla D.G.R. n. XI/1152/19 qualora sia richiesta una quota di compartecipazione alla famiglia/Comune;
- j. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;

- k. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per la verifica delle rendicontazioni economiche;
- l. trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- m. garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai minori che fruiscono della misura e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- n. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- o. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3.

Compiti della ATS

L'ATS di residenza del minore:

- a. accoglie la richiesta indipendentemente dalla provenienza della stessa (domicilio, ospedale, altra struttura).
- b. effettua, congiuntamente all'ASST (UONPIA, reparti ospedalieri, specialisti di riferimento, Pediatra di famiglia/MMG, altri servizi della rete) e con il Comune o con l'ambito territoriale di residenza dei minori interessati a beneficiare della misura, la valutazione multidimensionale, finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti di eleggibilità alla misura;
- c. qualora la valutazione rilevi il possesso dei requisiti di eleggibilità alla misura, si raccorda preliminarmente con i competenti uffici regionali, in funzione del rispetto del quadro programmatico e del tetto massimo di risorse complessivamente disponibili;
- d. supporta la famiglia/tutore nell'individuazione della struttura, salvaguardando il principio della libera scelta del cittadino;
- e. trasmette all'unità di offerta scelta dalla famiglia/tutore, avendone riscontrata la disponibilità all'accoglienza del minore, la documentazione relativa alla valutazione, completa di esiti;
- f. autorizza l'inserimento del minore in struttura e verifica che lo stesso avvenga nel rispetto dei tempi indicati e comunque con tempestività
- g. in collaborazione con gli Enti/Servizi coinvolti nella valutazione, provvede all'elaborazione del Progetto individuale per i minori risultati idonei alla misura.
- h. nei tempi e con le modalità previste dalla D.G.R. XI/1152/2019 provvede a remunerare le prestazioni rendicontate dalla struttura;
- i. L'ATS, in collaborazione con i suddetti Enti/Servizi, monitora l'andamento del Progetto, avendo cura di assicurare anche le rivalutazioni previste. L'ATS è tenuta a comunicare l'esito della valutazione alla famiglia/tutore e a tutti gli Enti/Servizi coinvolti.

Compete altresì alla ATS garantire il monitoraggio costante della spesa, in funzione sia dell'equilibrio economico, sia dell'appropriatezza dei servizi resi.

L'ATS esercita le funzioni di vigilanza e il controllo di appropriatezza.

Articolo 4.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono minori residenti in Lombardia, iscritti al Servizio Sanitario regionale, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. XI/1152/19.

La misura si rivolge a minori con gravissima disabilità, in condizioni di stabilità clinica certificata, valutati ammissibili ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19, attraverso la "Scheda di valutazione per minori disabili gravissimi" prevista dalla citata normativa regionale.

Articolo 5.

Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

La messa a disposizione di posti letto per la misura, in assenza di inserimento di minori, non determina alcuna remunerazione a carico del FSR.

L'ATS di residenza del minore:

- provvede alla remunerazione delle giornate di presenza dei minori beneficiari della misura, rendicontate a cura del soggetto gestore, nei termini e con le tariffe definiti con D.G.R. n. XI/1152/19;
- entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6.

Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

Articolo 7.

Durata del contratto

Il presente contratto ha validità per l'anno 2019 a partire dal 1/4/2019.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario ad attuare nuova soluzione, anche contemplando il ricollocamento presso altra struttura.

Articolo 8.

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Articolo 9.
Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

Articolo 10.
Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'accreditamento.

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Associazione L'Abilita' Onlus

Il Legale Rappresentante

(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

FIRMATO DIGITALMENTE

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITÀ DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/1152/19

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Milano in Corso Italia n. 19, codice fiscale 09320520969 / partita IVA 09320520969, nella persona del Direttore Generale, _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore _____ (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di _____ in _____, codice fiscale _____ - partita IVA _____, nella persona di _____ nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/1152/19 ha:

- disposto la stabilizzazione della misura Residenzialità Minori Disabili Gravissimi;
- definito la Residenzialità Minori Disabili Gravissimi come misura volta a sostenere, anche in un'ottica di maggior sostegno alla prossimità territoriale, l'accoglienza residenziale, sia continuativa che per brevi periodi, di minori in condizioni di gravissima disabilità, tipologia di utenza che ad oggi non trova risposta nella rete consolidata dei servizi rivolti ai disabili;
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- disposto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso dei minori alla misura, la stesura del progetto individuale (PI) di assistenza in collaborazione con i soggetti previsti, il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Fatto presente inoltre che Regione Lombardia con la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 ha previsto uno specifico budget di risorse per la misura per l'anno 2019;

Premesso altresì che ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19 ATS ha:

- raccolto le adesioni degli Enti di RSD e CSS insistenti sul territorio di competenza ed interessati ad erogare la misura, istituendo un apposito registro, pubblicato sul sito aziendale;
- acquisito la formale dichiarazione da parte dell'Ente gestore di disponibilità ad erogare l'intervento di Residenzialità per minori con gravissima disabilità per l'anno 2019;

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per la struttura _____ è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha presentato all'ATS formale dichiarazione di disponibilità ad erogare l'intervento di Residenzialità per minori con gravissima disabilità per il 2019, mettendo a disposizione

n. ___ posti letto

di cui accreditati n. ___

di cui a contratto n. ___ che si impegna a sospendere per tutto il periodo di erogazione della misura;

Premesso infine che ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19:

i posti letto messo a disposizione dall'Ente per l'erogazione dell'intervento di Residenzialità per minori con gravissima disabilità sono attivabili a seguito dell'individuazione della struttura da parte della famiglia/tutore del minore, anche in ragione del principio della prossimità, sostenuto dalla stessa D.G.R.;

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. XI/1152/19 con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei minori residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione, risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità per minori con gravissima disabilità".

Ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19 il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

Articolo 2.

Obblighi del soggetto gestore

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. n. XI/1152/19, si impegna a garantire l'accoglienza del minore e l'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI/PEI, in accordo con la famiglia/tutore del beneficiario della misura.

In particolare si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- b. redigere e aggiornare, sentita la famiglia/tutore, il Piano di Assistenza Individuale (PAI/PEI);
- c. erogare per ogni beneficiario le prestazioni previste;
- d. approntare e mantenere aggiornato il FASAS del beneficiario, secondo le indicazioni della D.G.R. n. XI/1152/19;
- e. individuare un care manager che abbia titolo a tenere le relazioni coi diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e che sia anche punto di riferimento per la famiglia/tutore;
- f. effettuare la rivalutazione, nel rispetto della tempistica e delle modalità indicate dalla D.G.R. XI/1152/19 definita dal PI, trasmettendo gli esiti all'ATS di residenza del minore entro 10 gg dalla rivalutazione;
- g. segnalare all'ATS la necessità di una rivalutazione in caso di variazioni significative delle condizioni di salute del minore;
- h. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- i. rispettare i limiti stabiliti dalla D.G.R. n. XI/1152/19 qualora sia richiesta una quota di compartecipazione alla famiglia/Comune;
- j. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;

- k. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per la verifica delle rendicontazioni economiche;
- l. trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- m. garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai minori che fruiscono della misura e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- n. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- o. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

Articolo 3.

Compiti della ATS

L'ATS di residenza del minore:

- a. accoglie la richiesta indipendentemente dalla provenienza della stessa (domicilio, ospedale, altra struttura).
- b. effettua, congiuntamente all'ASST (UONPIA, reparti ospedalieri, specialisti di riferimento, Pediatra di famiglia/MMG, altri servizi della rete) e con il Comune o con l'ambito territoriale di residenza dei minori interessati a beneficiare della misura, la valutazione multidimensionale, finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti di eleggibilità alla misura;
- c. qualora la valutazione rilevi il possesso dei requisiti di eleggibilità alla misura, si raccorda preliminarmente con i competenti uffici regionali, in funzione del rispetto del quadro programmatico e del tetto massimo di risorse complessivamente disponibili;
- d. supporta la famiglia/tutore nell'individuazione della struttura, salvaguardando il principio della libera scelta del cittadino;
- e. trasmette all'unità di offerta scelta dalla famiglia/tutore, avendone riscontrata la disponibilità all'accoglienza del minore, la documentazione relativa alla valutazione, completa di esiti;
- f. autorizza l'inserimento del minore in struttura e verifica che lo stesso avvenga nel rispetto dei tempi indicati e comunque con tempestività
- g. in collaborazione con gli Enti/Servizi coinvolti nella valutazione, provvede all'elaborazione del Progetto individuale per i minori risultati idonei alla misura.
- h. nei tempi e con le modalità previste dalla D.G.R. XI/1152/2019 provvede a remunerare le prestazioni rendicontate dalla struttura;
- i. L'ATS, in collaborazione con i suddetti Enti/Servizi, monitora l'andamento del Progetto, avendo cura di assicurare anche le rivalutazioni previste. L'ATS è tenuta a comunicare l'esito della valutazione alla famiglia/tutore e a tutti gli Enti/Servizi coinvolti.

Compete altresì alla ATS garantire il monitoraggio costante della spesa, in funzione sia dell'equilibrio economico, sia dell'appropriatezza dei servizi resi.

L'ATS esercita le funzioni di vigilanza e il controllo di appropriatezza.

Articolo 4.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono minori residenti in Lombardia, iscritti al Servizio Sanitario regionale, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. XI/1152/19.

La misura si rivolge a minori con gravissima disabilità, in condizioni di stabilità clinica certificata, valutati ammissibili ai sensi della D.G.R. n. XI/1152/19, attraverso la "Scheda di valutazione per minori disabili gravissimi" prevista dalla citata normativa regionale.

Articolo 5.

Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

La messa a disposizione di posti letto per la misura, in assenza di inserimento di minori, non determina alcuna remunerazione a carico del FSR.

L'ATS di residenza del minore:

- provvede alla remunerazione delle giornate di presenza dei minori beneficiari della misura, rendicontate a cura del soggetto gestore, nei termini e con le tariffe definiti con D.G.R. n. XI/1152/19;
- entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Articolo 6.

Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

Articolo 7.

Durata del contratto

Il presente contratto ha validità per l'anno 2019 a partire dal ____.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario ad attuare nuova soluzione, anche contemplando il ricollocamento presso altra struttura.

Articolo 8.

Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

**Articolo 9.
Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

**Articolo 10.
Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'accreditamento.

L'imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse (DPR 642/1972); il pagamento dell'imposta avverrà a carico dell'ente erogatore in un'unica soluzione ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS della Città Metropolitana di Milano

Il Direttore Generale

Walter Bergamaschi

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Legale Rappresentante

(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

FIRMATO DIGITALMENTE